

LA DENUNCIA DI NASCITA

(Regolamento dello Stato Civile d.P.R. n. 396/2000)

Dove (art. 30, comma 4)

La denuncia di nascita può essere resa nel comune di nascita, nel comune di residenza dei genitori oppure presso la struttura dove è avvenuta la nascita.

Termini (art. 30, comma 4)

- 10 giorni, se dichiarata al comune di nascita o residenza
- 3 giorni, se dichiarata presso la struttura dove è avvenuta la nascita

N.B.: il giorno dell'evento non si conta e se l'ultimo giorno è festivo si passa al giorno seguente.

Chi può rendere la denuncia di nascita (art. 30, comma 1)

In caso figli nati all'interno del matrimonio:

- nel Comune di nascita può essere resa da uno o entrambi i genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto
- nel Comune di residenza solo da uno o entrambi i genitori

In caso figli nati fuori del matrimonio:

- nel Comune di nascita solo dai genitori o da un loro procuratore
- nel Comune di residenza solo dai genitori

N.B.: se entrambi i genitori intendono riconoscere il proprio figlio devono presentarsi contestualmente.

Documenti

È necessario presentare l'attestazione di nascita rilasciata da chi ha assistito al parto (art. 30, comma 2). Il dichiarante deve esibire inoltre un documento d'identità valido (passaporto per gli stranieri).

Denuncia di nascita tardiva (art. 31)

Se la dichiarazione di nascita è resa dopo i dieci giorni il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo nel rendere la dichiarazione. Successivamente verrà trasmessa una segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Cognome

Per i cittadini italiani il cognome del bambino è quello del padre. Il figlio naturale riconosciuto da uno solo dei genitori assume il cognome del genitore stesso.

I cittadini stranieri impongono il cognome previsto dalla loro legge nazionale.

Nome (artt. 34 e 35)

L'attribuzione del nome al neonato italiano è sostanzialmente libera; però vi sono i seguenti limiti all'imposizione del nome:

- è vietato imporre al figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi
- un cognome per nome
- un nome ridicolo o vergognoso
- il nome deve corrispondere al sesso
- può essere composto da un nome o più nomi, anche separati, non superiori a tre.

I cittadini stranieri impongono il nome con le modalità ed i limiti della legge dello stato di appartenenza.

Casi particolari

La dichiarazione di nascita va resa esclusivamente nel comune di nascita nel caso di bambino nato morto o nato vivo e deceduto subito dopo (art. 30, comma 5).

Nel caso di parto gemellare tale informazione verrà riportata nelle attestazioni di nascita.